

Pubblicato il 09/03/2020

N. 03054/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2020, proposto da

Emanuel Quaranta, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. 377527/2-11 dell'8 novembre 2019 consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato "...INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il

reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;

- del decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;

- delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente;

- degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” con riguardo alla LETTERA V “apparato locomotore”, PUNTO 3 “Le deformità gravi congenite e acquisite degli arti”, della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità l’“alluce valgo”;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui

dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”, nonché dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle “Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale” pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e per il conseguente accertamento

del diritto dell’odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale;

e in subordine, per il risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa, Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
- Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione depositata in data 30 gennaio 2020, in esecuzione del decreto presidenziale n. 36 del 4 febbraio 2020, nella quale l'organo accertatore all'uopo nominato afferma che "il moderato atteggiamento in lateralità della falange distale degli alluci rispetto alla falange prossimale è valutabile per analogia alla fattispecie prevista dal codice 233 del D.M. 4/6/2014 che prevede un profilo LI 2, quindi compatibile con il prosieguo dell'iter concorsuale";

Ritenuto che, ciò detto, sussista la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria afferente il concorso indicato in epigrafe, di interesse per il ricorrente, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web dell'intimata Amministrazione di un sunto del gravame (con le relative conclusioni), degli estremi dei provvedimenti impugnati, nonché dell'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria di merito del concorso in contestazione; tale incombenza dovrà essere eseguito, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente ordinanza, a cui dovrà fare, peraltro, seguito – del pari, a pena di improcedibilità – il deposito da parte del ricorrente della prova del compimento del prescritto adempimento entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

Ritenuto che, anche in ragione dell'esito della verifica, sussistano giusti motivi per accogliere, nelle more, la domanda cautelare e, per l'effetto, per disporre l'ammissione del ricorrente "con riserva" al prosieguo delle prove selettive e, in caso di superamento delle stesse, per disporre l'ammissione "in soprannumero" di quest'ultimo ai corsi di formazione, organizzati dall'Amministrazione a seguito

dell'approvazione della graduatoria, nel pieno rispetto di ragioni di natura didattica od organizzative;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 17 giugno 2020;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- dispone gli incumbenti nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 17 giugno 2020.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 con l'intervento dei Magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Mangia

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.